

## IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof.ssa Lucia Picardi Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	Membro supplente
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci Componente del Collegio ABF di Napoli designato dal CNCU	Membro effettivo [Relatore]

nella seduta del 18/12/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

Il ricorrente, titolare di una carta di credito collocata da un altro intermediario ed emessa dall'odierno convenuto, acquistava nel mese di aprile 2012 alcuni biglietti aerei mediante l'utilizzo del suddetto strumento di pagamento, per un importo complessivo di euro 295,67. Tuttavia la compagnia aerea annullava i voli per i quali i biglietti erano stati acquistati.

Pertanto, dapprima con reclamo e successivamente con ulteriori missive, il ricorrente – contestando l'addebito dell'importo di tale acquisto – ne chiedeva la restituzione, non avendo potuto usufruire del servizio per il quale aveva corrisposto tale somma.

In riscontro al reclamo, e poi agli ulteriori solleciti del ricorrente, l'intermediario affermava che "alle carte di credito non è applicabile l'articolo 125 quinquies del TUB secondo cui, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o

servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 cod. civ. (importanza dell'inadempimento)".

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente adiva questo Arbitro reiterando la propria richiesta restitutoria; a fondamento della propria domanda invocava la clausola presente sul modulo "reclami operazioni", "perché la transazione è relativa a un servizio che il negoziante non ha voluto rendere e che [gli] è stata addebitata senza [aver] usufruito di tale servizio". Ha sottolineato, infine, che diversi suoi conoscenti avrebbero ottenuto il rimborso dall'emittente della carta di credito.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto, dopo aver rappresentato la fattispecie nei medesimi termini del ricorrente, rilevava che con la sottoscrizione del contratto di accensione della linea di credito, il ricorrente avesse espressamente accettato le "Condizioni contrattuali della Carta di Credito [...]" e, in particolare, l'articolo 6 delle stesse ove viene stabilito che: "il Titolare può utilizzare la Carta, entro il Fido assegnato, presso qualsiasi esercizio commerciale convenzionato con il circuito. Con l'uso della Carta, il titolare autorizza irrevocabilmente e delega [...] a pagare i beni e i servizi acquistati con tale mezzo".

Inoltre richiamava per completezza le norme dell'art. 1455 cod. civ., nonché dell'art. 125-*quinquies* t.u.b., ritenendoli non applicabili al caso di specie.

Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva.

#### DIRITTO

La questione posta in relazione al caso di specie è relativa alla sussistenza – in capo all'utilizzatore – del diritto al rimborso, da parte dell'emittente dello strumento di pagamento, dell'importo di una transazione disposta mediante carta di credito prepagata per l'acquisto di alcuni biglietti, in relazione all'inadempimento imputabile all'esercente, beneficiario del pagamento medesimo, avendo il vettore annullato i voli per i quali detti biglietti erano stati acquistati.

Giova preliminarmente rilevare che, nel caso di specie, appare circostanza non contestata tra le parti che l'esercente si sia reso gravemente inadempiente, come risulta peraltro dalla documentazione versata in atti, non avendo né eseguito l'obbligazione di consegna dei biglietti, né di rimborso dei relativi importi.

In relazione alla domanda di riaccredito presentata dal ricorrente, l'odierno convenuto eccipisce per un verso le disposizioni del contratto stipulato tra le parti al fine di regolare l'utilizzo della carta e, per altro verso, le norme del testo unico bancario in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di inadempimento del fornitore.

Quanto a quest'ultimo aspetto, mette conto rilevare che detto richiamo appare ultroneo, vertendo la controversia *de qua* in tema di servizi di pagamento e non già di credito ai consumatori.

Di contro, l'art. 6 del contratto intercorso tra le parti espressamente prevede che "il Titolare può utilizzare la Carta, entro il Fido assegnato, presso qualsiasi esercizio commerciale convenzionato con il circuito. Con l'uso della Carta, il titolare autorizza irrevocabilmente e delega [...] a pagare i beni e i servizi acquistati con tale mezzo".

Alla luce del testo contrattuale, il pagamento mediante carta in favore del beneficiario ha realizzato un'obbligazione con sostituzione dal lato passivo che ben può essere ricondotta nell'alveo della delegazione di pagamento, in virtù della quale l'intermediario delegato si è limitato a disporre un pagamento nei confronti del beneficiario e su specifico ordine impartito dal ricorrente/debitore (*cf. ex multis* Collegio di Milano, dec. n. 1406/2011).

L'obbligo che grava sull'intermediario, infatti, è solo quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti (e quindi appositamente autorizzati) dall'utilizzatore dello strumento di pagamento, con la conseguenza che i profili imputabili alla sua responsabilità sono relativi all'eventuale inadempimento o inesatto adempimento di detto obbligo, come avviene nel caso di esecuzione di pagamenti non autorizzati, di errori nell'individuazione del beneficiario ovvero di indicazione dell'esatto importo da addebitare.

Nel caso di specie, appare evidente che l'ordine di pagamento è stato correttamente impartito dal ricorrente e, di conseguenza, registrato ed eseguito diligentemente dall'intermediario, non essendovi stata alcuna contestazione in merito.

Deve pertanto ritenersi che detto ordine sia divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, d. lgs. n. 11/2010, e che non possa quindi essere avanzata dall'utilizzatore alcuna pretesa restitutoria nei confronti dell'intermediario, inerente al pagamento effettuato per il tramite della carta di credito.

Per la verità, il comma 7 del citato art. 17, dispone che "L'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario". La sua formulazione, che si ricollega a quella del *considerando* 39 della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, non esplicita peraltro se obbligato al rimborso è il prestatore di servizi di pagamento del pagatore oppure il beneficiario dell'ordine di pagamento.

Dall'esame della fonte comunitaria emerge tuttavia in modo chiaro che obbligato al rimborso è il prestatore di servizi di pagamento e non il beneficiario del pagamento; ma emerge altresì in modo altrettanto chiaro che il diritto al rimborso non deriva dal fatto che è insorta una disputa tra il pagatore ed il beneficiario, ma può essere attribuito al pagatore nei confronti del prestatore di servizi di pagamento (in deroga al principio di irrevocabilità) da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti sub legali nazionali, nel caso di disputa tra il pagatore ed il beneficiario del pagamento.

Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie. Deve pertanto escludersi che il ricorrente possa pretendere dal prestatore dei servizi di pagamento il rimborso della somma corrisposta all'esercente in pagamento dell'operazione contestata, in quanto la disputa, come si precisa nella direttiva, deve essere risolta in tal caso esclusivamente tra il pagatore ed il beneficiario del pagamento. Il ricorso non può pertanto essere accolto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1260 del 03 marzo 2014

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE